

Messaggi chiave del European Justice Forum

Per la trasposizione nazionale della direttiva relativa alle azioni rappresentative nel settore della protezione degli interessi collettivi dei consumatori (UE) 2020/1828, del 25 novembre 2020

Messaggio #1: Gli Stati membri dovrebbero adottare regole rigorose sull'ammissibilità (procedura di certificazione) delle azioni rappresentative dinanzi ai tribunali o alle autorità amministrative quando il diritto nazionale permette tali procedimenti.

Messaggio #2: Gli Stati membri dovrebbero prevedere chiare procedure di opt-in per aderire a qualsiasi azione rappresentativa nel loro paese, ad esclusione delle procedure di opt-out.

Messaggio #3: I criteri per l'approvazione degli enti legittimati per le azioni rappresentative nazionali dovrebbero :

- a) almeno corrispondere al livello di protezione definito dalla direttiva 2020/1828 per le azioni transfrontaliere; ed allo stesso tempo,
- b) precludere espressamente l'uso e la creazione di organismi ad hoc.

Messaggio #4: C'è bisogno di una regolamentazione più efficace ed efficiente per il finanziamento privato di azioni rappresentative, sia a livello degli Stati membri che dell'Unione, e di ulteriori azioni da parte degli Stati membri per eliminare gli incentivi dannosi che potrebbero incoraggiare procedure abusive (tra i quali danni punitivi, multe civili, patto *de quota lite* (*contingency fees*), limitazioni al principio della soccombenza e riduzioni delle spese da riconoscersi alla parte vincitrice); l'assistenza agli enti legittimati ai sensi dell'articolo 20.1 e 2 dovrebbe invece essere soddisfatta nella forma proposta nel messaggio #6.

Messaggio #5: Per proteggere la loro autonomia giudiziaria, gli Stati membri devono escludere gli effetti interni delle azioni rappresentative inibitorie straniere (in particolare la loro esecuzione), eccezione fatta soltanto per l'effetto puramente probatorio delle decisioni giudiziarie o amministrative definitive.

Messaggio #6: Il pagamento dei danni ai consumatori deve essere coerente con le domande effettivamente fatte valere dai destinatari identificati individualmente e provate (secondo i requisiti della sentenza o della transazione); nella misura in cui il procedimento lascia comunque dei fondi non distribuiti alla fine, questi devono essere inoltrati a istituzioni neutrali e non verso organizzazioni di consumatori parziali; possono rifluire al convenuto solo nella misura in cui ciò sia opportuno e corrisponda a buona fede.